



Giunta Regionale della Campania

LINEE GUIDA REGIONALI CONTENENTI LE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NEGLI ATTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI.

Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 - art. 12 comma 4quater, introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. e) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

1. Premessa. Finalità delle Linee Guida.

L'art.12, comma 4 quater L.R. 26 maggio 2016, n.14, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 8 agosto 2018, n. 29, stabilisce che "La Giunta regionale, sentita l'ARPAC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti, anche in attuazione di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 4064 del 15 marzo 2018, con particolare riferimento alla video-analisi e alla vigilanza 24 ore su 24. Le linee guida disciplinano i termini di adeguamento alle prescrizioni per gli impianti già autorizzati, in ragione delle relative caratteristiche e classificazione di rischio. Le prescrizioni di adeguamento per l'esercizio degli impianti esistenti sono comunicate ai soggetti titolari di autorizzazione entro trenta giorni dall'approvazione delle linee guida con indicazione dei termini di adempimento. L'accertato inadempimento alle prescrizioni entro i termini previsti comporta la revoca dell'autorizzazione. (omissis)..i Vigili del fuoco forniscono supporto, in collaborazione con l'ARPAC, per la redazione delle linee guida in materia antincendio di cui al presente comma, con particolare riferimento ad un sistema integrato di

videosorveglianza periferico/remoto ed alla definizione di parametri vincolanti nel rapporto tra superfici destinate a deposito di rifiuti e superfici globali dello stabilimento, sia con riferimento alle superfici coperte che scoperte".

In attuazione delle indicate prescrizioni normative, le presenti Linee Guida sono volte alla definizione, sulla base del quadro regolatorio definito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in conformità alle disposizioni del d.lgs. 8 marzo 2006, n.139:

- a) delle prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti e provvedimenti di competenza regionale relativi a procedimenti autorizzatori per la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti, anche in attuazione di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21.01.2019 che annulla e sostituisce la precedente n. 4064 del 15 marzo 2018;
- b) dei termini di adeguamento alle prescrizioni per gli impianti già autorizzati, in ragione delle relative caratteristiche e classificazione di rischio.

2. Quadro normativo di riferimento.

2.1. Quadro normativo di riferimento in materia di autorizzazioni di impianti per lo svolgimento di attività di trattamento dei rifiuti.

La principale fonte della disciplina statale in materia ambientale è costituita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ("Norme in materia di ambiente"), con il quale è stato approvato il Testo Unico Ambiente

La disciplina delle procedure autorizzatorie di competenza regionale si rinviene nella Parte Seconda e nella Parte Quarta del citato Testo Unico, rispettivamente, agli art. 4 e ss. e agli art. 208 e ss.

Tra queste, di particolare rilievo, per quanto di interesse ai fini delle presenti Linee Guida, l'Autorizzazione integrata ambientale, disciplinata dagli art.29 bis e ss., che, ai sensi dell'art.4 del Testo Unico, ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle

attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. Nell'ambito delle attività di cui al citato Allegato VIII, rientrano infatti le diverse attività di trattamento/gestione dei rifiuti.

Secondo quanto disposto dall'art.6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono le attività sopra menzionate e per le modifiche sostanziali degli impianti già autorizzati.

Il successivo comma 14 precisa che "Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208".

L'art.208 cit. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) dispone che *"1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.*

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo".

Le operazioni di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti possono essere eseguite esclusivamente da un impianto autorizzato attraverso l'autorizzazione integrata ambientale, attraverso la procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, ovvero, per la sola operazione di

recupero, attraverso la procedura semplificata di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/06.

L'autorizzazione integrata ambientale e' disciplinata, come rilevato, dagli artt. 29 bis e ss. del Testo Unico. Ai sensi dell'art.29 bis, *“l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT.”*¹ A tale proposito, va rilevato che la Commissione Europea ha adottato le conclusioni sulle BAT per gli impianti di trattamento dei rifiuti con decisione n. 2018/1147 del 10 agosto 2018.

Secondo quanto previsto nelle indicate conclusioni, gli impianti esistenti (vale a dire quelli autorizzati prima della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT sulla GUUE) devono essere conformati ai nuovi standard entro 4 anni. Le nuove attività produttive in questo settore, invece, devono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti.

Nella GUUE 14 giugno 2018, L. 150/109 è stata pubblicata la Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/851/Ue che modifica la Direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti.

Il quadro regolatorio nazionale è integrato, infine, dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21.01.2019 che annulla e sostituisce la precedente n. 4064 del 15 marzo 2018, con la quale il Ministero dell'Ambiente, all'esito del confronto svolto, unitamente al Dipartimento dei vigili del fuoco, con le amministrazioni regionali ed le agenzie ambientali maggiormente interessate, per individuare in sinergia le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti, ha diramato *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*.

La circolare fornisce criteri operativi da implementare a cura delle Autorità preposte.

In ordine al quadro regionale, va rilevato che l'art.117, comma 2, lett.s) della Costituzione attribuisce la tutela dell'ambiente alla competenza

¹ Best available techniques (migliori tecniche disponibili).

legislativa esclusiva dello Stato e che la Corte Costituzionale, già nella sentenza n. 407 del 2002, ha chiarito che la tutela dell'ambiente non si identifica con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di «materia trasversale» ed ha affermato che la indicata trasversalità della materia implica, di per se' stessa, l'esistenza di «competenze diverse che ben possono essere regionali», con la conseguenza che allo Stato rimane riservato «il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (così sentenza n. 407 del 2002).

Alle Regioni non e', tuttavia, consentito, in nessun caso, di apportare deroghe *in peius* rispetto ai parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale : «le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (così sentenza n. 300 del 2013).

In coerenza con l'indicato riparto e concorso di competenze, con specifico riferimento al tema oggetto delle presenti Linee Guida, l'art. 6, comma 16 del Testo Unico Ambiente dispone che "*L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: (omissis)e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze*". Compete, pertanto alle Regioni, nel rispetto delle previsioni del Testo Unico Ambiente, determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto che occorre assicurare le misure necessarie per prevenire e limitare incidenti.

Per quanto concerne specificamente la regione Campania, la Guida aggiornata alla predisposizione e presentazione della domanda di AIA di cui all'art. 29 ter del Testo Unico (disciplina il contenuto della domanda di autorizzazione) - con relativa modulistica- è stata approvata con Decreto Dirigenziale n. 925 del 6.12.2016, pubblicato sul BURC n. 87 del 19 Dicembre 2016.

Le procedure amministrative e la documentazione tecnica per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg. sono invece regolamentate dalla D.G.R. n.81 del 9.3.2015 (pubblicata sul BURC n.20 del 23.3.2015), come aggiornata dalla DGRC n. 386 del 20/07/2016, pubblicata sul BURC n. 50 del 25 luglio 2016 e dalla DGR n. 8 del 15/01/2019, che ha in particolare, tra l'altro, aggiornato la disciplina delle garanzie finanziarie per le discariche.

Con DGR n. 168 del 26/04/2016 è stata approvata, inoltre, la "Guida Operativa. Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Modello Unico regionale di istanza" di cui al D.P.R. 59/2013, nel cui ambito ricadono altresì le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.

Ai fini dell'acquisizione del *Provvedimento autorizzatorio unico regionale*, di cui all'art.27 bis del Testo Unico, in regione Campania sono state dettate Linee Guida con la D.G.R. 680 del 7/11/2017 (Recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 104/2017 e prime misure organizzative), pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017.

2.2. Quadro normativo di riferimento in tema di prevenzione ed estinzione incendi.

La principale fonte di disciplina in tema di prevenzione ed estinzione incendi - materia riconducibile alla *safety*, e quindi alla sicurezza pubblica, ascritta alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. h) della Costituzione- è da ravvisare nel decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. L'indicato decreto legislativo è stato parzialmente novellato dal decreto legislativo 97/2017, attuativo della "Riforma Madia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23/06/2017.

Si richiama di seguito, in ordine cronologico, l'ulteriore normativa statale riguardante la prevenzione e estinzione degli incendi rilevante in tema di realizzazione ed esercizio di impianti di gestione rifiuti:

- decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
- decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007 recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
- decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 contenente le modalità di presentazione delle istanze relative alla prevenzione incendi e relativa documentazione, concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, pubblicato il 29/08/2012 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201;
- D.M. Interno 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, *cd. Codice prevenzione incendi*. (GU n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n. 51);
- Il D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito con L. 132 del 1° dicembre 2018, che all'art. 26 bis disciplina il Piano di emergenza interna ed esterna per gli impianti di stoccaggio lavorazione dei rifiuti;

Alle indicate fonti, di primo e secondo grado, va aggiunta la circolare del Ministero ambiente n. 1121 del 21.01.2019 che annulla e sostituisce la precedente n. 4064 del 15 marzo 2018, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, menzionata nel paragrafo precedente ed in attuazione della quale sono predisposte ed approvate le presenti Linee Guida.

Sul tema in oggetto, la relazione finale, approvata nella seduta del 28 febbraio 2018 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati, istituita nel 2014, nel prendere in esame gli incendi recentemente occorsi nelle diverse tipologie di impianti di trattamento, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, quali impianti di stoccaggio, selezione e recupero delle frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata, discariche e termovalorizzatori, ha evidenziato alcuni elementi valutativi in base ai quali è possibile formulare ipotesi generali che spieghino l'aumento degli eventi e la conseguente necessità di intervenire:

- fragilità degli impianti, spesso non dotati di sistemi adeguati di sorveglianza e controllo;
- rarefazione dei controlli sulla gestione che portano a situazioni di sovraccarico degli impianti e quindi di incrementato pericolo di incendio;
- possibilità, determinata da congiunture nazionali e internazionali, di sovraccarico di materia non gestibile, che quindi dà luogo a incendi dolosi "liberatori".

3. Ambito di applicazione delle Linee Guida

Le presenti Linee Guida regionali, costituenti il livello minimo dei requisiti e delle prescrizioni da possedere e da osservare (fermo restando la specificità dei diversi ambiti autorizzativi e tipologia impiantistica da valutare in sede autorizzativa), in conformità ed aderenza alla disciplina in tema di prevenzione incendi di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 139/2006, nonché alle altre fonti normative menzionate nel paragrafo 2, individuano le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti, ricadenti nella disciplina della prevenzione incendi, rilasciati da uffici regionali, e costituiscono indirizzo per l'uniforme applicazione nel territorio regionale per la Città Metropolitana di Napoli, le Province ed i Comuni Campani, nella considerazione che occorre porre in essere ogni sforzo nel perseguimento di finalità di prevenzione di episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, che richiedono ingenti operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco, interventi di tutela della popolazione, monitoraggi ambientali e investigazioni e comportano rischi di danno ambientale non rimovibile all'esito delle operazioni di spegnimento.

Inoltre, la natura degli impianti di cui si tratta e lo svolgimento in essi di attività complesse richiedono una prevenzione coordinata che abbia riguardo al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, alla certificazione antincendio - e al loro rinnovo - nonché a controlli, non soltanto documentali ma anche fisici degli impianti, in numero e frequenza adeguati.

4. Attività riferibili alla gestione dei rifiuti soggette ai controlli di prevenzione incendi e criteri tecnici applicabili.

L'Allegato I al DPR 1 agosto 2011 n. 151 non indica gli impianti di trattamento dei rifiuti quali attività soggette al controllo dei VVF: una voce specifica non è presente nel decreto.

Le attività soggette, ricomprese nel suddetto Allegato I al DPR 151/11, sono peraltro facilmente individuabili in caso di lavorazione di monomateriale (es. carta, plastica ecc.), mentre in presenza di materiali diversi (es. rifiuti solidi urbani) si fa riferimento al materiale presente in maggiore quantità.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività principali da considerare:

- **Attività n. 12** (Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³);
- **Attività n. 13** (Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi);
- **Attività n. 34** (Depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg);
- **Attività n. 36** (Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m);
- **Attività n.43:** (Impianti per la lavorazione della gomma con quantitativi superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi superiori a 10.000 kg);

- **Attività n. 44** (Stabilimenti, impianti, depositi ove si lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg);
- **Attività n. 55** (Attività di demolizione di veicoli di superficie superiore a 3000 mq.);
- **Attività n. 70** (Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg).

Sono poi singolarmente individuabili altre attività secondarie (Centrali termiche e termoelettriche, gruppi elettrogeni, distributori carburante ecc.).

Trattasi prevalentemente di attività di categoria almeno B, per le quali si rende necessario un esame del progetto, volto ad evidenziare l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, trovano applicazione in particolare:

- Il DM 03 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D. Leg.vo 8 marzo 2006, n.139), denominato *Codice di Prevenzione Incendi*, che consente di raggiungere i previsti standard di sicurezza antincendio, utilizzando un insieme di soluzioni tecniche più flessibili ed aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

La norma prevede la determinazione dei rischi al capitolo G.3, in cui viene considerato il profilo di $R_{ambiente}$ (rischio ambiente).

Per gli interventi di adeguamento, si utilizza la Sezione S-Strategia antincendio, con la applicazione dei seguenti punti:

2. *Resistenza al fuoco*
3. *Compartimentazione*
4. *Esodo*
5. *Gestione della sicurezza antincendio*
6. *Controllo dell'incendio*
7. *Rivelazione ed allarme*

8. *Controllo di fumi e calore*

9. *Operatività antincendio*

10. *Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.*

Sulla base dei criteri previsti, si possono individuare soluzioni *conformi, alternative o in deroga* per le attività interessate;

- I criteri previsti nel DM 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro);
- Utilizzo di altre norme tecniche di prevenzione incendi per similitudine;
- Utilizzo di norme tecniche, linee guida, prescrizioni dei produttori;
- Criteri estrapolabili da letteratura tecnica.

Per gli impianti in questione, oltre al rispetto di norme e criteri tecnici sopra indicati, devono essere considerati alcuni aspetti peculiari:

- *La valutazione dei rischi incendio connessi alla quantità e lavorazione del materiale (movimentazione, cernita ecc.).*

La quantità di materiale stoccato (all'aperto, in copertura o all'interno di fabbricati) è spesso ingente e richiede modalità di gestione e controllo ai fini di sicurezza antincendio (es. sorveglianza continua).

La movimentazione e selezione di materiali combustibili (plastica, carta, legno ecc.) soprattutto in presenza di altri materiali pericolosi (es: bombolette spray, liquidi corrosivi, materiali soggetti ad autocombustione) può determinare surriscaldamenti e/o inneschi che vanno valutati nel processo di identificazione dei rischi incendio. Pertanto occorre intervenire sul processo produttivo e valutare le lavorazioni che determinano rischio incendio.

- *La compartimentazione finalizzata alla limitazione dell'estensione dell'eventuale incendio.*

L'incendio non deve propagarsi tra il materiale. Tale obiettivo si raggiunge principalmente mediante sistemi di protezione passiva, consistente nella compartimentazione mediante strutture (murature ecc.) e separazioni mediante corsie e corridoi.

- *Sistemi e vie di esodo.*

Si tratta spesso di impianti complessi, con la possibile presenza di numerosi addetti presenti in varie parti dell'impianto (cabinati, passerelle ecc.) per i quali devono essere valutati con attenzione i sistemi di vie di esodo.

- *Gli impianti di controllo ed estinzione.*

Occorre prevedere un programma integrato di security che comprenda il controllo perimetrale del sito, con sistemi antintrusione, la verifica degli accessi carrai perimetrali, mediante l'uso di tecnologie di controllo e identificazione dedicata, l'installazione di sistemi di videosorveglianza ad alta risoluzione implementato da software di gestione e di analisi video. E' fondamentale e strategico il rapido controllo dell'incendio: deve essere prevista la installazione di attrezzature ed impianti di estinzione manuale ed automatica (estintori, impianto idranti, impianti estinzione a schiuma e diluvio, monitori portatili, di cui almeno due in prossimità del capannone e due monitori carrellati sulle aree scoperte), da realizzarsi secondo norme di buona tecnica. Principalmente dovrà essere previsto un impianto idranti secondo norme UNI 10779 (Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio), con livello di pericolosità 3 (idranti interni ed esterni), la cui distribuzione deve essere articolata in tutte le zone dell'impianto con almeno tre colonnine in prossimità dello stoccaggio e accessibilità da ogni punto. Inoltre deve essere considerata la estensione della protezione con la installazione di impianti estinzione all'aperto, che consentano di controllare incendi di materiali all'aperto da posizione protetta, con erogazioni di acqua importanti (lance antincendio ad alta capacità, spingarde). Il riferimento normativo di tali impianti, oltre alla già citata UNI 10779 è la norma UNI/TS 11559:2014 (Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti a secco – Progettazione, installazione ed esercizio). Dovrà essere prevista anche la installazione di impianti automatici di controllo ed estinzione. I più idonei sono gli impianti automatici a diluvio conformi a norme UNI CEN/TS 14816 (Sistemi spray ad acqua – Progettazione, installazione, manutenzione) ed impianti a schiuma media/alta espansione conformi a UNI EN 13565-2 (Sistemi a schiuma – Progettazione, costruzione e manutenzione).

5. Integrazione e coordinamento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ambientale alla costruzione ed esercizio degli impianti di gestione rifiuti con le procedure di prevenzione incendi di cui all'art. 16 del D. Lgs. 139/2006 e artt. 3 e 4 del DPR 151/2011.

I titolari di imprese, pubbliche o private, che intendano costruire ed esercire un impianto di gestione rifiuti, in allegato all'istanza prodotta ed alla documentazione prevista dalla normativa e disciplina amministrativa di settore per l'autorizzazione ambientale richiesta (AUA per le procedure semplificate, art. 208 del D.lgs. 152/06 per le procedure ordinarie, A.I.A. per le installazioni di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06, Autorizzazione unica regionale art. 27 bis del D.Lgs. 152/06) dovranno produrre apposita relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, riguardante l'assoggettabilità alla disciplina della prevenzione incendi e l'eventuale procedimento intrapreso presso i Comandi Provinciali VV.F. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 139/2006 e artt. 3 e 4 del DPR 151/2011, con le modalità e la documentazione tecnica ed amministrativa previste dai decreti del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e 3 agosto 2015.

Alla documentazione progettuale inerente all'autorizzazione ambientale richiesta dovrà essere allegato il progetto presentato per la valutazione ex art. 3 del DPR 151/2011, con apposita planimetria dettagliata delle aree ed ubicazione attrezzature al servizio dell'impianto di gestione rifiuti (aree di conferimento, di lavorazione, di stoccaggio rifiuti recuperati, di rifiuti da smaltire, uffici, ecc.), corredata dell'impiantistica e dei presidi di prevenzione e protezione antincendio.

Le Autorità Competenti al rilascio dell'autorizzazione ambientale per la costruzione ed esercizio di un impianto di gestione rifiuti, nell'ambito della conferenza dei servizi prevista dagli artt. 14-bis e 14-ter della L. 241/90, convocheranno il competente Comando Provinciale VV.F. (con le modalità di cui all'art. 14-ter comma 4), per l'espressione del parere di competenza.

6. Prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti.

Ferme restando le prescrizioni imposte dai Comandi Provinciali VV.F. nell'ambito dei procedimenti ex artt. 3 e 4 del DPR 151/2011, le prescrizioni previste dalla disciplina di settore di ogni singola autorizzazione ambientale abilitante alla gestione impianti rifiuti (in particolare sul rispetto dei quantitativi autorizzati e della tempistica e modalità di stoccaggio e gestione) e quelle previste dalla disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 (e, in particolare, le disposizioni che fanno parte del D.U.V.R.I.), richiamata la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21.01.2019 che annulla e sostituisce la precedente n. 4064 del 15 marzo 2018, con le presenti Linee Guida si individuano le seguenti ulteriori prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti:

- Impiegare personale adeguatamente formato anche in relazione al contrasto del rischio incendio. In particolare il responsabile e gli addetti antincendio dovranno essere addestrati in modo specifico ed il relativo corso per addetto antincendio "in attività a rischio incendio elevato" dovrà avere la durata massima prevista, con attività teoriche e pratiche, in conformità al DM 10.03.1998 e ss.mm.ii., per intervenire sul principio d'incendio, ed allertare prontamente i VV.F.;
- Prevedere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo, nel rispetto ed in conformità alle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori. In particolare implementare un programma integrato di security 24 ore su 24, che comprenda il controllo perimetrale del sito, con sistemi antintrusione, la verifica degli accessi carrai perimetrali, mediante l'uso di tecnologie di controllo e identificazione dedicata, l'installazione di sistemi di videosorveglianza ad alta risoluzione implementato da software di gestione e di analisi video. Implementare altresì per le aree dedicate allo stoccaggio e per quelle più esposte al rischio antincendio, sistemi di rilevazione precoce basati sulla tecnologia termografica, con monitoraggio in tempo reale e continuo su monitor remoto, e con impostazione di una temperatura alla quale viene attivato il sistema di allarme.
- Adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera, e degli impianti tecnologici, nonché degli impianti di protezione antincendi;
- Differenziare le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, in relazione alla diversa natura delle sostanze pericolose

eventualmente presenti, nel rispetto della disciplina di settore e delle ulteriori prescrizioni autorizzative. I rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità alle singole discipline specifiche. La compartimentazione delle aree di stoccaggio rifiuti, sia coperte che scoperte, dovrà avvenire mediante sistemi di protezione passiva, quali ad esempio murature, new jersey in cemento armato ed altri materiali efficaci, con base non inferiore a cm. 20 ed un'altezza minima di mt. 2 e comunque superiore al cumulo dei rifiuti, tali da assicurare il confinamento dell'incendio.

Le aree di stoccaggio in area coperta non potranno contenere rifiuti superiori a 2.000 metri cubi, ed in area scoperta a 3.000 metri cubi. Tra le diverse aree di stoccaggio, devono essere previste corsie e /o corridoi con funzione di fasce tagliafuoco, con ampiezza minima di mt. 3,5 (m. 5 per il deposito di rifiuto imballato) e comunque sufficienti per consentire l'intervento dei mezzi dei VV. F. e l'accessibilità su tre lati;

- Per evitare eventuali fenomeni di autocombustione garantire un'adeguata ventilazione degli ambienti, con impianti di aspirazione e trattamento dell'aria (con evacuatori di fumo e calore commisurati al volume dei fumi previsti per il carico di incendio – 4 mq di luce per ogni campata), evitare stoccaggio di rifiuti combustibili in ambienti molto caldi, o in prossimità di impianti o attrezzature che producono calore, avendo cura che detti rifiuti siano adeguatamente compattati, e mantenuti entro livelli di temperatura e umidità appropriati per il relativo processo;
- Le attrezzature che producono calore debbono essere opportunamente mantenute e verificate secondo quanto riportato nei rispettivi manuali d'uso e manutenzione;
- Le operazioni a caldo nell'area dell'impianto, ove necessarie, debbono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile Tecnico dell'Impianto di cui all'art. 212 comma 15 del D.lgs. 152/06, e l'accesso all'impianto da parte di addetti esterni, va regolamentata da una specifica procedura interna di cui al D. Lgs. 81/2008;
- Prevedere la corretta progettazione ed installazione di impianto elettrico antideflagrante per ambienti ATEX con relativa manutenzione periodica secondo quanto riportato dalla normativa vigente e nei rispettivi manuali d'uso e manutenzione;
- Prevedere impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
- La superficie utile per lo stoccaggio deve essere organizzata in sub-aree (compartimenti di stoccaggio) distanziate in modo adeguato, come

sopra descritto e con ulteriore specifica valutazione in sede autorizzativa per lo stoccaggio di rifiuti o materiale imballato (indicando il numero massimo per ogni singola area di stoccaggio e l'altezza massima), sia al coperto che allo scoperto al fine di assicurare un' idonea fascia di rispetto antifuoco. In ogni caso, la superficie di stoccaggio non può essere superiore all'80% della superficie a disposizione, sia scoperta che coperta. Si richiamano, al riguardo, le prescrizioni di cui alle Parti Sesta e Settima dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019; le autorizzazioni dovranno individuare i termini temporali massimi per le operazioni di stoccaggio e la capacità di stoccaggio istantanea;

- Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti;
- Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- Prevedere area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
- Prevedere apposita vasca dedicata di raccolta delle acque di spegnimento di eventuali incendi, debitamente dimensionata in ragione dell'estensione dell'impianto; ovvero, per gli impianti già esistenti, in caso di impossibilità tecnica, adeguamento in ampliamento delle vasca di raccolta delle acque meteoriche per la seguente finalità;
- Prevedere un'area di emergenza dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
- La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;

- Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgombri, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, debbono essere avviate con la massima sollecitudine tutte le attività previste nel piano emergenza interna appositamente redatto e aggiornato periodicamente in applicazione dell'art. 26 bis D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla L. 132 del 1° dicembre 2018; si richiama altresì a tutti i gestori l'obbligo di trasmettere al Prefetto competente per territorio le necessarie informazioni per l'elaborazione del Piano di emergenza esterna agli impianti;
- Implementare le procedure, ad avvio esercizio, di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011;
- Rispetto di ogni altra disposizione contenuta nelle presenti Linee Guida.

7. Adeguamento alle Linee Guida degli impianti di gestione di rifiuti già esistenti o autorizzati.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida, l'Autorità Competente che abbia rilasciato l'autorizzazione ambientale per la costruzione ed esercizio di un impianto di gestione rifiuti anteriormente alla detta pubblicazione comunica al gestore dell'impianto, ove ricadente nell'ambito oggettivo di applicazione delle presenti Linee Guida, l'obbligo di adeguamento impiantistico, assegnando un termine non superiore a novanta giorni per la presentazione del relativo progetto di modifica e adeguamento. Il progetto dovrà essere approvato entro i successivi sessanta giorni e i lavori di adeguamento dovranno concludersi entro sei mesi dalla relativa approvazione. I termini suddetti sono dimezzati per impianti il cui regime autorizzatorio non abbia richiesto la sottoposizione a VIA.

L'accertato inadempimento alle prescrizioni entro i termini previsti comporta la revoca dell'autorizzazione.

8. Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. D.M. Ambiente 8 aprile 2008.

Gli Enti d'Ambito di cui all'art. 23 della L.R. 14/2016 e s.m.i. tengono conto, nel Piano d'Ambito di cui all'art. 34 della stessa L.R., dell'adeguamento alle presenti Linee Guida delle stazioni ecologiche attrezzate per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate di rifiuti solidi urbani ed assimilati.

9. Controlli.

Il Comando Provinciale VV.F. esercita, *ex lege*, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 139/2006.

Al fine di realizzare un controllo integrato sugli impianti di gestione rifiuti, nell'ambito del Piano di Ispezione Ambientale di cui all'art. 29 decies – comma 11 bis del D.Lgs. 152/06 e art. 12 bis c.1 della L.R. 14/2016 e s.m.i., previsto per le installazioni AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), con la cadenza ivi prevista saranno svolte ispezioni ordinarie congiunte tra il Comando VV.F. ed i competenti Dipartimenti territoriali Arpa Campania, sulla base di apposita convenzione tra la Regione Campania e la Direzione regionale dei VV.F. Campania.

Nell'ambito di detta convenzione saranno altresì regolamentate le modalità di svolgimento delle attività ispettive negli impianti autorizzati in procedura ordinarie ed in procedura semplificata, coordinati ai sensi dell'art. 197 c. 1 lett.b) del D.Lgs. 152/06 con la Città Metropolitana di Napoli e le Province campane, assicurando almeno un controllo all'anno per ciascun impianto.